



Decreto Dirigenziale n. 1 del 26/03/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 7 - UOD Gestione tecnico-amministrativa delle cave, miniere,
torbiere, geotermia

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE MINERARIA N. 44 DEL 17/12/2008
DENOMINATA "FONTANAROSA", SITA IN COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL
FORTORE (AV). - DITTA CONCESSIONARIA : CEMENTI ARIANO S. R. L.-
DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

U.O.D. 53 08 07 GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE CAVE, MINIERE, TORBIERE,
GEOTERMIA,

PREMESSO

- a. che con Decreto Distrettuale n. 3380 del 18/10/1995 il Ministero delle Attività Produttive – Distretto Minerario di Napoli ha rilasciato alla soc. Cementi Ariano s.r.l. la concessione mineraria, denominata “Fontanarosa”, per una estensione di ha 250.00.00 nel territorio del comune di Montefalcone di Val Fortore (BN);
- b. In tale provvedimento non viene indicato un cantiere ove avvengono i lavori di coltivazione, ma l'esercizio dell'attività estrattiva viene demandato all'approvazione dei piani annuali di lavoro secondo le prescrizioni dettate nello stesso atto di concessione;
- c. che con D.D. n. 62 del 27/10/2005 è stata concessa la proroga di un anno del Decreto Distrettuale n. 3380 del 18/10/1995, per una limitata superficie di mq 24.000 e ricadente nell'ambito delle particelle 32 e 38 del Fg 35, con decorrenza dalla data di scadenza di quest'ultimo, al fine di consentire alla soc. Cementi Ariano s.r.l. la predisposizione degli atti necessari per la verifica ambientale a farsi in ordine al rinnovo della concessione per la miniera in questione;
- d. che con Decreto Dirigenziale n. 44 del 17/12/2008 è stato rilasciato il rinnovo della concessione mineraria, per una estensione ridotta pari a ha 211.00.00, in cui viene identificato il cantiere minerario esteso per ha 10.99.00, suddiviso in numero tre lotti di coltivazione in cui si svolgono i lavori estrattivi e quelli di ricomposizione ambientale nei modi e nei termini riportati nello studio progettuale presentato ed approvato e con le prescrizioni dettate con la stessa concessione. Le superfici interessate dai programmati lavori ricadono sul Fg. 35 partt. n. 31p, 32p, 38p, che identificano il cantiere C₂ del Lotto I, sul Fg. 36 partt. n. 5p, 6p, 7p, 75p, 8p, 4p e 9p rientranti nel cantiere detto C₁ e perimetrate come Lotto II, e sul Fg 36 partt. n. 11p, 57p, 12p, 35p, 34p, 10p e 45p rientranti nel Lotto III;

RILEVATO che

- a. a seguito degli accertamenti eseguiti, dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere (di seguito Settore Cave) congiuntamente ad altri Enti ed Uffici, in data 03/10/2013 e del conseguenziale rapporto redatto dal Funzionario incaricato dal Settore Cave, riportante la data del 07/10/2013, inoltrato, con nota prot. n. 0694436 del 09/10/2013, alla soc. Cementi Ariano s.r.l., alla direzione della miniera, alla ditta esecutrice dei lavori ed agli Enti/uffici partecipanti al sopralluogo, è stata adottata la Determina prot. n. 0698024 del 10/10/2013;
- b. Con la citata Determina viene ordinato ai soggetti impegnati nell'attività estrattiva, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso atto, avvenuta in data 10/10/2013:
 - b.1 la realizzazione della recinzione all'intorno dei fronti del cantiere C2 posto all'interno del Lotto 1;
 - b.2 l' esecuzione delle opere necessarie all'impianto dei filari di alberi, prescritti nel provvedimento di concessione, da destinare a fascia di rispetto che separi lo stesso cantiere dalle limitrofe particelle escluse dalla coltivazione e ritenute di valore paesaggistico. Tali filari dovranno essere posizionati nei luoghi indicati nell'ELABORATO F - Tav.2 Inquadramento territoriale – Giugno 2008;
 - b.3 di non eseguire ulteriori scavi nell'ambito del Lotto II in quanto da progetto approvato essi possono essere realizzati solo a conclusione di quelli programmati nel Lotto I e mentre si realizzano, in questi ultimi, i lavori di recupero ambientale;
 - b.4 di delimitare con paletti, posti ciascuno a distanza non superiore a 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro, il perimetro dei lotti riportati nella documentazione allegata alla concessione rilasciata con D.D. 44 del 17/12/2008, al fine di identificarli concretamente sul territorio;

- b.5** di provvedere alla esecuzione delle opere di cui alle altre prescrizioni che vorrà impartire l'Amministrazione Provinciale di Benevento - Settore Pianificazione Territoriale, a cui sono demandate le competenze in ordine alla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, in applicazione del D.P.R. 128/59 e s.m.i., non escluse quelle finalizzate alla regimentazione idrica del cantiere minerario in modo tale da evitare la fuoriuscita delle acque meteoriche e/o terreni scavati, ivi depositati, al di fuori del sito estrattivo.
- c.** con la stessa determinazione la soc. Cementi Ariano s.r.l., entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di determina citato, viene invitata alla presentazione:
- c.1** di una aggiornata rappresentazione grafica dei luoghi, avente come riferimento la superficie dei lotti indicati negli elaborati approvati con il D.D. di rinnovo della concessione n. 44 del 17/12/2008, costituita da planimetrie e sezioni che, su base catastale, riporti l'effettivo stato dei luoghi nei modi e per gli scopi in essa indicati;
- c.2** delle autorizzazioni prefettizie, che il concessionario ha dichiarato di aver ottenuto, ai fini della riduzione delle distanze costituenti fascia di rispetto alla strada comunale Lago Mignatta;
- c.3** l'aggiornamento dei titoli di possesso dei suoli rientranti nell'ambito della concessione limitatamente alle particelle rientranti nell'ambito dei lotti oggetto di coltivazione del minerale.
- d.** La società Cementi Ariano s.r.l., a riscontro dell'invito ricevuto con l'atto di determina prot. n. 0698024 del 10/10/2013, con lettera datata 20/12/2013, prot. regione 0013202 del 09/01/2014, fornisce una tavola grafica con la rappresentazione dello stato dei luoghi attuale e il parere del Comune (chiamato impropriamente autorizzazione) favorevole per la riduzione a 10 metri per la coltivazione in deroga al limite disposto dall'articolo 104 del D.P.R. 128/1959;
- e.** a seguito di sopralluogo, tenuto in data 07/02/2014, si è accertato, congiuntamente alla Provincia di Benevento, al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Castelfranco in Miscano, al Comune di Montefalcone di Val Fortore e alla soc. Cementi Ariano s.r.l., sulla scorta dell'elaborato grafico datato 20/12/2013, fornendo al contempo riscontro alle osservazioni formulate, in quella sede, dalla stessa società alle contestazioni effettuate, quanto segue:
- e.1** l'avvenuta coltivazione del giacimento nell'ambito di fasce di rispetto che dovevano risultare salde a protezione della strada comunale Lago Mignatta;
- e.2** l'atto rilasciato dal comune di Montefalcone di Val Fortore, prot. n. 225 del 04/05/2006, con cui si esprime parere favorevole alla riduzione della fascia di rispetto a m. 10, non può essere tenuto in considerazione ai fini della riduzione delle distanze dalle opere pubbliche ivi presente sia perché ad esso non segue la relativa autorizzazione regionale, sia in quanto le coltivazioni a farsi devono essere conformi alla progettazione presentata dalla stessa società e poi approvata e, dove non si prevede l'interessamento di tali zone ai fini estrattivi;
- e.3** la documentazione esibita in allegato alla lettera datata 20/12/2013, non soddisfa la richiesta del Settore Cave in ordine al rilievo dello stato dei luoghi in quanto esso doveva essere esteso oltre che al Lotto I anche agli ulteriori lotti previsti in progetto;
- e.4** le sezioni rappresentate (*Sezioni trasversali- scala 1:500* come riportate sulla Tav. detta *Piano quotato e curve di livello area di intervento – scala 1:500*) non sono rispondenti all'effettivo stato dei luoghi, come verificato in sede di sopralluogo, atteso che esso per quanto è stato accertato è costituito da uno scavo a forma di anfiteatro con gradone sub verticale alto circa 6 metri;
- e.5** per quanto attiene l'attuale area di intervento (Lotto I) (planimetrie *inquadramento catastale – scala 1:500*) i lavori hanno interessato, sia pure marginalmente la particella 30, che doveva essere esclusa dai lavori di coltivazione mineraria (parere Soprintendenza BAPPSAE di Caserta con nota prot. n. 8383 del 16/04/2008) in quanto soggetta, unitamente ad altre, a vincolo di rimboschimento. Su tale aspetto la soc. Cementi Ariano s.r.l. ha riferito che *tali lavori sono stati eseguiti prima del rinnovo della concessione che poi difatti ha escluso i lavori sulla particella 30*. Tale problematica non è emersa in sede di presentazione dei progetti per il rinnovo della concessione e nei successivi lavori della conferenza dei servizi indetta a tale ultimo fine;
- e.6** sulla Tav. *Planimetria generale – scala 1:2000* vengono individuati ulteriori cumuli di materiali, detti: *Posizione vecchi sterili di coltivazione*, depositati nei lotti II e III, materiali

- inerti provenienti dalla stessa miniera, rispetto a quello già individuato nella progettazione esibita ai fini del rinnovo della concessione mineraria;
- e.7 nessuna documentazione, progettazione e autorizzazione è stata presentata all'atto del sopralluogo ai fini di quanto disposto dal Dlgs n. 117 del 30/05/2008;
 - e.8 non è stata realizzata la prevista fascia di filari di alberi a salvaguardia delle aree interessate dalle particelle sottoposte a vincolo di rimboschimento al fine di creare una barriera fra le aree di cava e quelle soggette a tutela in quanto considerate di valore paesaggistico.
 - f. che la Provincia di Benevento, in sede di sopralluogo del 07/02/2014, provvede, sulla scorta dei rilievi mossi in quella sede, a diffidare la soc. Cementi ariano s.r.l. alla presentazione ed esecuzione degli elaborati/interventi nei tempi ivi riportati decorrenti dalla consegna del consequenziale verbale, che assume valore di notifica;

RILEVATO altresì che a seguito degli accertamenti eseguiti dal Settore, in data 03/10/2013 ed in data 07/02/2014, raffrontando la situazione dei lavori in corso di esecuzione rispetto a quanto previsto nella concessione mineraria di cui al DD n. 44 del 17/12/2008 e per quanto richiesto con la determinazione del Settore Cave prot. n. 0698024 del 10/10/2013, fermo rimanendo i rilievi mossi sulla documentazione presentata, nonché dall'esame degli atti di Ufficio, si è riscontrato quanto segue:

- a. sono stati realizzati, con la metodologia di scavo utilizzata, degli accumuli di materiali di miniera, non utili ai fini della successiva produzione industriale. La presenza di tali accumuli avrebbe dovuto comportare, all'atto della data di entrata in vigore del D.Lvo n. 117 del 30/05/2008, successivo alla conclusione della conferenza dei servizi indetta ai fini del rinnovo della concessione, la necessità all'adeguamento del progetto minerario approvato nei termini e nei modi previsti dall'articolo 21 del citato decreto al fine delle valutazioni previste dagli artt. 4 e seguenti del D.Lgs n. 117 del 30/05/2008;
- b. i pareri e le autorizzazioni rilasciati, compresa la VIA, non hanno potuto tener conto delle valutazioni a farsi sui contenuti del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in ottemperanza alla previsione del DLvo 117/2008, perché espressi in epoca antecedente alla sua emanazione;
- c. i lavori estrattivi non sono stati eseguiti in conformità a quanto previsto dalla progettazione allegata alla concessione rilasciata su conforme parere reso in sede di al Conferenza di Servizi sulla scorta dei relativi grafici illustrativi presentati dalla stessa società. Ciò, in quanto i lavori hanno interessato le fasce di rispetto di 20 metri che dovevano rimanere salde a protezione della viabilità ivi presente; per la qualcosa l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha dettato, in sede di sopralluogo del 07/02/2014, atto di diffida per l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale da effettuarsi entro 90 giorni da quella data;
- d. l'esecuzione degli scavi, nell'ambito del Lotto I, è avvenuta solo parzialmente in conformità a quanto previsto nel progetto di coltivazione, con la realizzazione, per arretramento del fronte di scavo, del solo gradone posto a monte, mentre non sono stati eseguiti i previsti gradoni da cui far proseguire la coltivazione per ribasso dei vari pianori che si sarebbero dovuti realizzare. Lo stato dei luoghi presenta, a partire dalla base di tale gradone, la realizzazione di un piano inclinato, interrotto da accenni di piazzole, che raccorda tale ambito con la zona di ingresso alla miniera.
- e. non è stato presentato, come da invito prot. n. 0698024 del 10/10/2013, nei termini e nei modi in esso riportati, l'elaborato raffigurante un' aggiornata rappresentazione grafica dei luoghi che avesse come riferimento la superficie dei lotti indicati negli elaborati approvati con il D.D. di rinnovo della concessione n. 44 del 17/12/2008 se non per il Lotto I su cui sono stati mossi i rilievi sopra riportati;
- f. non è stata messa in atto, entro sei mesi dal rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione, una barriera che, come dai grafici presentati nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi del 26/06/08, deve essere costituita da filari di alberi per il rimboschimento, da destinare a fascia di rispetto;
- g. dall'elaborato presentato con lettera del 20/12/2013, prot. reg. n. 0013202 del 09/01/2014, a seguito della richiesta dal Settore Cave con la determina prot. n. 0698024 del 10/10/2013, si

- rileva che i lavori estrattivi hanno interessato sia pure marginalmente la particella 30 che doveva unitamente ad altra essere escluse da lavori di scavo;
- h. dall'accertamento eseguito in sede di verifica dei luoghi, si è constatata l'assenza di interventi di ricomposizione ambientale a meno di quegli eseguiti, in modo parziale, in una zona posta all'interno del Lotto I a sinistra per chi guarda il fronte, dove è stata constatata la presenza di materiale di riporto collocato a seguire degli interventi di coltivazione che sono risultati in difformità al progetto presentato e autorizzato;
 - i. non risultano in atti comunicazioni da parte della competente Amministrazione Provinciale di Benevento, quale organo di controllo di Polizia Mineraria, e dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno circa la presentazione a loro, come da apposita prescrizione dettata, di relazioni riguardanti le verifiche annuali di stabilità dei fronti di scavo sulla base: della caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati e di uno studio dei fenomeni franosi, e conseguentemente loro osservazioni e/o comunicazioni. Su tale problematica è intervenuto atto di diffida ad adempiere notificato dall'Amministrazione Provinciale di Benevento in sede di sopralluogo del 07/02/2014.
 - j. non è stato adempiuto, dalla data dell'emissione del provvedimento di rinnovo a tutt'oggi, quanto prescritto in ordine all'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Settore Cave, di un rapporto sul procedimento dei lavori nell'intera area in concessione, sui risultati ottenuti, sui recuperi effettuati e da effettuare, sulla verifica di stabilità dei fronti di scavo, sullo studio sui fenomeni franosi, sull'andamento generale della propria industria nonché il programma dei lavori per l'anno successivo, ciò al fine di avere il controllo sulle attività realizzate e quelle a farsi;
 - k. non è stato adempiuto alla prescrizione, dettata dalla determina prot. n. 0698024 del 10/10/2013, che richiede la presentazione dell'aggiornamento dei titoli di possesso dei suoli limitatamente alle particelle rientranti nell'ambito dei lotti oggetto di coltivazione del minerale rientranti all'interno della concessione mineraria. Ciò anche al fine di valutare nel tempo la esecuzione dei lavori autorizzati con la concessione e di quelli a farsi in base al programma annuale dei lavori, verificando, al contempo, i dati che discendono dalle prescrizioni dettate dalla stessa concessione;
 - l. agli atti di ufficio non risultano i versamenti effettuati a favore della regione Campania del diritto proporzionale annuo, previsto dall'articolo 25 del R.D. 1443/27 e l'imposta, da corrispondere, ai sensi della L.R. 1/72, pari al 10% del citato diritto annuo per gli anni decorrenti dal 2009 a tutt'oggi a meno dell'anno 2011;

CONSIDERATO CHE

- a. nella progettazione presentata, poi approvata, è prevista la presenza in una zona della miniera, rientrante nel terzo lotto, di un'ampia area, ove avviene lo stoccaggio di materiale non idoneo alla utilizzazione per cui è concessione, che si prevede di continuare ad utilizzare ai fini della ricomposizione ambientale dei diversi lotti in cui è suddivisa l'attività estrattiva.
Tale previsione progettuale si è implementata nel corso dell'attività estrattiva atteso che, come confermato ed indicato nell'elaborato grafico inoltrato dalla soc Cementi Ariano s.r.l., in data 20/12/2013 al Settore Cave, vi sono ulteriori zone in cui è stato accantonato tale materiale.
- b. operando lo stoccaggio del materiale, per altro collocato in più zone rispetto alla previsione progettuale, a seguito dell'avanzamento dei lavori, non viene affrontata la problematica della incidenza di tali terreni interessati dal deposito nonché se sussistono problematiche dal punto di vista idrogeologico e di deflusso delle acque superficiali.
- c. non è stato presentato ad oggi, ancorché la problematica sia stata evidenziata nel corso degli accertamenti eseguiti in data 03/10/2013 e 07/02/2014, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dal DLgs n. 117 del 30/05/2008 e s.m.i., volto (art. 5.2) alla riduzione al minimo, al trattamento, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, né che sia intervenuta alcuna autorizzazione al riguardo, atteso che lo stesso DLgs. vuole che il piano di gestione deve essere presentato (art. 5.5) come sezione del piano globale dell'attività estrattiva che va con essa approvato da parte dell'autorità competente.

- d. l'elaborato presentato con lettera datata 20/12/2013, prot. reg. n. 0013202 del 09/01/2014, nel rappresentare lo stato dei luoghi del Lotto I evidenzia le difformità degli interventi realizzati rispetto alla previsione del progetto approvato in uno alla concessione mineraria 44/2008;
- e. la mancata presentazione di un valido rilievo dello stato dei luoghi impedisce di eseguire gli accertamenti necessari ai fini della loro verifica, in particolare per quelli rientranti nei Lotti II e III di cui il primo già interessato da lavori eseguiti in difformità al crono programma approvato. La richiesta di documentazione integrativa a tal fine si è resa necessaria in quanto le planimetrie e le sezioni riportate nell'elaborato F, allegati alla istanza di richiesta di rinnovo della concessione, non sono risultate idonee per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Tali elaborati grafici risultano superati rispetto allo stato attuale dei luoghi tenuto anche conto delle attività di scavo eseguite in difformità, come contestato alla ditta esercente con la determinazione prot. n. 0698024 del 10/10/2013 e su cui non è stata presentata a tutt'oggi, da parte della società Cementi Ariano s.r.l., alcuna controdeduzione.
- f. al fine di avere un controllo sulle attività realizzate di coltivazione, di ricomposizione e sulla stabilità dei fronti di scavo, il provvedimento di concessione fa propria la proposta della società Cementi Ariano s.r.l. richiedendo la presentazione di rapporti annuali che evidenzino, per le successive valutazioni degli Enti ed uffici interessati come richiamati, le problematiche sopra riportate;
- g. con il rinnovo della concessione vengono escluse le superfici interessate in precedenza dalla coltivazione ricadenti sulle particelle n. 10, 34 e 55 del Fg. di mappa n. 36, come riportate nei diversi piani annuali dei lavori presentati;
Nulla viene detto in ordine al recupero ambientale di tali ambiti che devono essere oggetto di ricomposizione ambientale stante quanto disposto dalla Legge 30 luglio 1990, n. 221 - Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria- che, all'art. 9, al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, vuole, tra gli altri, che i titolari di concessione di coltivazione provvedano al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

RITENUTO che, per le problematiche fin qui espresse, occorre intervenire per gli aspetti di carattere amministrativo inerenti la concessione rilasciata con l'atto n. 44/2008, di competenza della U.O.D 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia;

CONSIDERATO, al fine di valutare i contrapposti interessi:

- a. che la progettazione presentata e la metodologia di coltivazione e recupero ambientale proposta è stata oggetto di esame da tutte le autorità intervenute alla conferenza dei servizi, le quali hanno espresso il proprio parere, compreso l'autorità Ambientale;
- b. che la metodica di coltivazione attuata comporta la produzione di notevoli quantità di materiale ritenuto non utile ai fini minerari che viene accantonato nel cantiere minerario; tale problematica, sia pure segnalata nella documentazione e progettazione presentata in sede di rinnovo della concessione mineraria poi rilasciata, non risulta essere stata esaminata, dall'entrata in vigore del D. Lvo 117/2008 a tutt'oggi, per quanto previsto dall'articolo 5 e ss.;
- c. che, in particolare, deve essere predisposto il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, che il D.L.vo 117/2008 indica come sezione del piano globale dell'attività estrattiva;
- d. che il piano di gestione dei rifiuti di estrazione deve contenere elementi di valutazione della progettazione presentata sulle misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché valutare eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti nelle attività minerarie;
- e. che la assenza di tali elementi di valutazione sulla progettazione presentata ed approvata in sede di rinnovo della concessione, rinvenibili solo con la presentazione del piano di gestione citato, ed in particolare delle implicazioni conseguenti al metodo di coltivazione indicato, si ripercuote sulla qualità/validità dei pareri, assensi e autorizzazioni rilasciate dagli Enti intervenuti nella conferenza dei servizi, non escluso il parere e l'autorizzazione di compatibilità ambientale

- che non ha ricevuto le necessarie informazioni a riguardo (art. 7, comma 2 lett. g) del D.L.vo 117/2008;
- f. che tale inadempimento (mancata applicazione del D.L.vo 117/2008) inficia da solo il permanere della efficacia della concessione mineraria n. 44 del 17/12/2008 per le mancate verifiche effettuate al fine di valutare gli effetti negativi che possono insorgere per la presenza di rifiuti di estrazione nell'ambiente in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana.
 - g. che sussiste difformità tra quanto realizzato con quanto previsto nella progettazione allegata all'atto di rinnovo della concessione e per quanto in essa prescritto e non attuato;
 - h. che non risultano effettuati gli obbligatori versamenti alla regione Campania in ordine al diritto proporzionale annuo come previsto dal R.D. 1443/1927 e l'imposta da corrispondere ai sensi della L.R. 1/72;
 - i. che non sono stati previsti, nel rilasciare la concessione, l'esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale sulle superfici della miniera già oggetto di coltivazione e non rientranti nella concessione rilasciata in ottemperanza alla previsione della L. 30 luglio 1990, n. 221;
 - j. che il giacimento minerario, a seguito della classificazione ex R.D 1443/1927 s.m.i., appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, e la sua coltivazione riveste carattere di pubblica utilità in quanto, nel caso di specie, fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria del cemento;
 - k. che l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal decreto concessorio n. 44 del 17/12/2008, concretizzano, per disposizione dello stesso provvedimento, il sussistere di motivi per l'attuazione della procedura di decadenza. Sotto tali profili, si evidenzia che il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 all'articolo 40 prevede la possibilità di attivazione di tale procedura secondo gli indirizzi previsti all'articolo 41 e fermo rimanendo la possibilità di attribuzione della miniera a nuovo concessionario; da ciò consegue che non sussiste un obbligo di legge circa la pronuncia dell'attuazione della citata decadenza, atteso, per altro per il caso in esame, che a mezzo delle prescrizioni che si andranno a dettare con il presente provvedimento e il loro adempimento da parte della soc. Cementi Ariano s.r.l. è possibile la ripresa delle attività da questa condotta sulla scorta del provvedimento concessorio n. 44 del 17/12/2008 e del suo adeguamento.

RITENUTO INOLTRE

- a. che raffrontati i contrapposti interessi, nonché la situazione di fatto venutasi a realizzare, il tempo trascorso dal rilascio della concessione a tutt'oggi, è di tutta evidenza il prevalere dell'interesse pubblico alla tutela del territorio vincolato rispetto al mantenimento della situazione attuale degli interventi che rendono non idonea la concessione rilasciata e quindi non garantiscono, in assenza delle necessarie valutazioni a farsi su di essa, la tutela del bene protetto;
- b. che il bene miniera è considerato di interesse pubblico, che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, che è interesse dell'Amministrazione regionale far proseguire la coltivazione mineraria nel rispetto del superiore principio della tutela ambientale, che si concretizza anche nel rispetto delle prescrizioni dettate e non adempiute da parte del concessionario;
- c. necessario richiedere alla Soc. Cementi Ariano s.r.l. l'ottemperanza, entro i termini di seguito riportati, delle prescrizioni dettate: con la concessione n. 44 del 17/12/2008, su quanto disposto in ordine alla determinazione prot. n. 0698024 del 10/10/2013, su quanto disposto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento in sede di sopralluogo del 07/02/2014 e per quanto è risultato dalla verifica amministrativa attuata, così come riportato nel secondo "RILEVATO". In particolare:
 - c.1 di presentare entro 15 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente atto, i versamenti dovuti a favore della regione Campania del diritto proporzionale annuo come previsto dal R.D. 1443/1927 e la relativa imposta ad essa proporzionale da corrispondere ai sensi della L.R. 1/72, per gli anni decorrenti dal 2009 a tutt'oggi a meno dell'anno 2011;

- c.2 di presentare entro 60 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente atto, di una aggiornata rappresentazione grafica dei luoghi, avente come riferimento la superficie dei lotti indicati negli elaborati approvati con il D.D. di rinnovo della concessione n. 44 del 17/12/2008, costituita da planimetrie e sezioni che, su base catastale, riporti l'effettivo stato dei luoghi nei modi e per gli scopi indicati nella determina del Settore Cave prot. n. 0698024 del 10/10/2013, a tutt'oggi non fornita;
- c.3 di presentare entro 120 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente atto, la necessaria documentazione ai fini di quanto previsto dal DLgs n. 117 del 30/05/2008 e s.m.i.
- c.4 di presentare, unitamente a quanto richiesto in ordine dal DLgs 117/2008, la necessaria progettazione per la effettuazione della ricomposizione ambientale dei luoghi su parte delle particelle nn. 10, 34 e 55 del Fg di mappa n. 36 interessate, prima del rinnovo della concessione mineraria, da attività estrattiva;
- c.5 di dare esecuzione ai lavori ed agli adempimenti prescritti dall'Amministrazione Provinciale di Benevento in sede di sopralluogo del 07/02/2014 nei tempi in essi indicati, se non diversamente disposto dalla stessa Amministrazione;
- d. che la possibilità di assumere le necessarie determinazioni, conseguenti sia alle valutazioni richieste dal D.Lgs 117/2008 s.m.i., sia per il recupero ambientale delle aree oggetto di pregressa coltivazione, possa essere perseguito indicando una conferenza dei servizi che, sulla scorta della necessaria documentazione integrativa da presentarsi a cura della soc. Cementi Ariano su quanto in precedenza evidenziato, consenta l'acquisizione, da parte delle diverse Amministrazioni/uffici interessati alla problematica della miniera, di tutti i prescritti pareri e autorizzazioni, compresa quella ambientale rendendo possibile il confronto collegiale per la valutazione degli interessi di tutela in esame (ambientali, paesaggistici, idrogeologici, economici ed ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei terzi).
- e. che è interesse dell'Amministrazione regionale, solo a seguito della realizzazione degli adempimenti prescritti, far proseguire la coltivazione mineraria nel rispetto del superiore principio della tutela ambientale, valutando anche la possibilità di assumere una modifica del metodo di intervento delle operazioni estrattive;

RITENUTO INFINE:

- a. che a fronte del metodo di coltivazione posto in essere dalla soc. Cementi Ariano s.r.l dal punto di vista minerario per la successiva produzione industriale, da cui, però, scaturiscono le ulteriori implicazioni riguardanti i rifiuti di estrazione, per le difformità riscontrate rispetto al progetto di coltivazione approvato e per i mancati adempimenti alle prescrizioni impartite appare prevalente l'interesse alla tutela, anche soltanto precauzionale, dell'ambiente e del territorio per cui si rende necessaria l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'efficacia del decreto n. 44 del 17/12/2008;
- b. che la sospensione cautelare dei lavori si rende necessaria al fine sia di evitare ulteriori alterazioni ambientali con produzione di inerti non utilizzabili ai fini industriali senza le indispensabili verifiche richieste dal D.L.vo 117/2008 s.m.i. sia per impedire la continuazione dei lavori in difformità rispetto a quanto autorizzato con la concessione n. 44/2008 e alle prescrizioni ivi riportate e sia al fine della presentazione - esecuzione degli adempimenti prescritti ed a tutt'oggi non adempiuti;
- c. che la sospensione dei lavori dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per consentire l'acquisizione della documentazione e l'esecuzione delle prescrizioni impartite da parte della Soc Cementi Ariano s.r.l., la indizione e realizzazione della citata conferenza dei servizi e l'acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni compresa quella ambientale;
- d. che solo ove non fosse possibile confermare l'attuale concessione per le implicazioni susseguenti alle verifiche a farsi in ragione delle previsioni disposte dal DLgs 117/2008, ovvero non sia possibile approvare un diverso progetto, oppure, infine, dovesse verificarsi un'ulteriore inadempienza da parte del concessionario soc. Cementi Ariano rispetto anche ad una sola delle disposizioni dettate e riportate ai punti c.1, c.2, c.3, c.4 e c.5 del secondo "RITENUTO", l'Amministrazione regionale e per essa la U.O.D. 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, provvederà a determinarsi sull'atto di concessione D.D. 44

del 17/12/2008, assumendo il consequenziale provvedimento di decadenza, fermo restando gli obblighi di ricomposizione ambientale da effettuarsi a cura del concessionario;

- e. di non dover effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/1990 e s.m.i., sussistendo la particolare esigenza di dover interdire immediatamente le attività autorizzate con il D.D. n. 44 del 17/12/2008 al fine di evitare che - attraverso la continuazione dei lavori condotta nel modo attuale sopra descritto, in assenza delle indispensabili autorizzazioni e pareri a rilasciarsi su tale conduzione e per gli effetti che essa implica - si pervenga ad alterare irrimediabilmente l'ambiente del cantiere estrattivo e quello ad esso circostante.

VISTO:

- a. il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;
- b. il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- c. il D.lgs. 117/2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- d. la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione delle politica mineraria";
- e. il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;
- f. il D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali";
- g. il D.P.C.M. 22 dicembre 2000, con i quali le funzioni amministrative in materia di Miniere sono state conferite alla Regione Campania ed agli Enti locali, come previsto dal citato D. Lgs. 112/1998 a decorrere dal 21 febbraio 2001;
- h. la Delibera di Giunta regionale n. 4422 del 26/09/2001 con la quale sono state attribuite, fra l'altro, al Settore 03 dell'A.G.C. 12, poi Settore 12 dell'A.G.C. 15 ora Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08 00 00 - U.O.D. 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, anche le funzioni amministrative relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni minerarie per la coltivazione delle sostanze minerarie.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa della U.O.D 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente della citata U.O.D. 53 08 07 mediante la sottoscrizione del presente provvedimento.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. con il presente atto si sospende l'efficacia del D.D. n. 44 del 17/12/2008 di rinnovo della concessione mineraria per la coltivazione di un giacimento di marna da cemento denominata "FONTANAROSA", di cui è titolare la Soc. "CEMENTI ARIANO s.r.l.", con sede legale in Contrada Cristina – Ariano Irpino (AV), sita nel territorio del comune di Montefalcone di Val Fortore (BN);
2. la sospensione dei lavori che ne consegue sarà limitata al tempo strettamente necessario per consentire alla soc. CEMENTI ARIANO s.r.l. di predisporre, la necessaria documentazione integrativa da presentarsi per la indizione della conferenza dei servizi di cui alla lettera "d" del secondo "RITENUTO" al fine di consentire l'acquisizione, da parte delle diverse Amministrazioni/uffici interessati alla problematica della miniera, di tutti i prescritti pareri e

- autorizzazioni, compresa quella ambientale e per l'esecuzione delle prescrizioni di seguito impartite nei tempi ivi indicati:
- 2.1** di presentare entro 15 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente atto, i versamenti dovuti a favore della regione Campania del diritto proporzionale annuo come previsto dal R.D. 1443/1927 e della relativa imposta ad essa proporzionale da corrispondere ai sensi della L.R. 1/72, per gli anni decorrenti dal 2009 a tutt'oggi a meno dell'anno 2011;
 - 2.2** di presentare entro 60 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente atto, una aggiornata rappresentazione grafica dei luoghi, avente come riferimento la superficie dei lotti indicati negli elaborati approvati con il D.D. di rinnovo della concessione n. 44 del 17/12/2008, costituita da planimetrie e sezioni che, su base catastale, riporti l'effettivo stato dei luoghi nei modi e per gli scopi indicati nella determina del Settore Cave prot. n. 0698024 del 10/10/2013;
 - 2.3** di presentare entro 120 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente atto, la necessaria documentazione ai fini di quanto previsto dal DLgs n. 117 del 30/05/2008 e s.m.i.;
 - 2.4** di presentare, unitamente a quanto richiesto in ordine dal DLgs 117/2008, la necessaria progettazione per la effettuazione della ricomposizione ambientale dei luoghi su parte delle particelle nn. 10, 34 e 55 del Fg di mappa n. 36 interessate, prima del rinnovo della concessione mineraria, da attività estrattiva;
 - 2.5** di dare esecuzione ai lavori ed agli adempimenti prescritti dall'Amministrazione Provinciale di Benevento in sede di sopralluogo del 07/02/2014 nei tempi in essi indicati, se non diversamente disposto dalla stessa Amministrazione;
- 3.** che ove non fosse possibile confermare l'attuale concessione per le implicazioni susseguenti alle verifiche a farsi in ragione delle previsioni disposte dal DLgs 117/2008 s.m.i., ovvero non sia possibile approvare un diverso progetto, oppure, infine, dovesse verificarsi un'ulteriore inadempienza da parte del concessionario rispetto anche ad una sola delle disposizioni dettate e riportate al precedente punto 2, si provvederà a determinarsi sull'atto di concessione D.D. 44 del 17/12/2008, assumendo il consequenziale provvedimento di decadenza, fermo restando gli obblighi di ricomposizione ambientale da effettuarsi a cura del concessionario;
- 4.** il concessionario "Cementi Ariano s.r.l..." è tenuto, in qualità di custode della miniera, a:
- 4.1** verificare la validità nel tempo della recinzione effettuata o porre in essere quella eventualmente mancante per tutta la superficie interessata dal cantiere estrattivo di cui all'atto di concessione rilasciato e quella esterna su cui deve avvenire la ricomposizione ambientale del sito al fine di impedire l'accesso a terzi;
 - 4.2** provvedere alla regolare manutenzione della miniera che dovrà essere eseguita senza il prelievo del materiale eventualmente abbattuto, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità;
 - 4.3** provvedere alla esecuzione delle opere di cui innanzi e alle altre prescrizioni che vorrà impartire l'Amministrazione Provinciale di Benevento, a cui sono demandate le competenze in ordine alla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, in applicazione del D.P.R. 128/59 e s.m.i., non escluse quelle finalizzate alla regimentazione delle acque;
 - 4.4** provvedere alla vigilanza e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
- dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti la soc. Cementi Ariano s.r.l. dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore ed all'Amministrazione Provinciale di Benevento, entro 30 gg., apposita relazione;
- 5.** la soc. Cementi Ariano s.r.l. è tenuta a pagare alla Regione Campania, in vigenza della sospensione dei lavori, gli oneri annuali di concessione relativi al diritto proporzionale e l'imposta regionale prevista dalla L.R. 1/72 s.m.i.;

6. la soc. Cementi Ariano s.r.l. è tenuta alla regolare manutenzione della miniera anche durante il periodo di sospensione impartito;
7. avverso il presente decreto, entro sessanta giorni, potrà essere opposto ricorso al competente T.A.R., ovvero, nel termine di centoventi giorni, al Presidente della Repubblica;
8. il presente decreto è trasmesso alla società Cementi Ariano s.r.l., al Direttore dei Lavori della miniera Ing. Luigi Cardinale nonché, anche ai fini degli eventuali adempimenti consequenziali di rispettiva competenza:
in via telematica:
 - all'Assessore Regionale con delega alle Miniere;
 - al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile;
 - al Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
 - al BURC per la pubblicazione;
 - alla Segreteria di Giunta;
 - all'Amministrazione Provinciale di Benevento Settore Pianificazione Territoriale competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza in materia mineraria;
 - alla Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
 - alla Comunità Montana del Fortore;
 - al Comune di Montefalcone di Val Fortore;
 - alla Soprintendenza BAPSAE per le province di Caserta e Benevento;
 - alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento;
 - alla Procura della Repubblica di Benevento;
 - al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Benevento - Comando Stazione di Castelfranco in Miscano.

Dr Italo Giulivo